

Associazione Agata – Volontari contro il cancro OdV ETS

REGOLAMENTO ELETTORALE per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo

Art. 1 – Indizione delle elezioni

1. Entro 30 giorni dalla scadenza delle cariche sociali, il Comitato Direttivo, convoca l'Assemblea per le elezioni alle cariche sociali, fissando il giorno, l'ora e il luogo.
2. Le elezioni del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo sono effettuate mediante votazione con scrutinio segreto, con adozione del metodo proporzionale per liste concorrenti.

Art. 2 – Commissione Elettorale

1. Alle varie operazioni presiede una "Commissione Elettorale".
2. La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo in carica almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea Elettiva, ed è composta da tre membri selezionati tra i soci in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione all'atto della nomina.
3. La Commissione non deve essere composta da membri del Comitato Direttivo uscente e/o da candidati alle elezioni.
4. La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.
5. La Commissione Elettorale provvede alla validazione delle liste, sovrintende allo svolgimento delle operazioni di votazione, svolge lo spoglio e scrutinio delle schede, proclama il risultato delle votazioni.

Art. 3 – Designazione dei candidati

1. La designazione dei candidati eleggibili per il rinnovo delle cariche del Comitato Direttivo è effettuata a mezzo di presentazione di liste spontanee, sottoscritte – in qualità di proponenti – da almeno n. 50 soci iscritti all'associazione (sono esclusi i componenti appartenenti alla lista o a liste concorrenti) e presentate alla Commissione Elettorale.
2. Uno stesso candidato non può appartenere a più liste concorrenti. Uno stesso socio non può proporre più liste.
3. Il capolista di ogni lista è il candidato alla carica di Presidente.

Art. 4 – Soci Elettori

1. Sono soci elettori tutti i soci iscritti alla OdV da almeno 3 mesi antecedenti la data dell'assemblea per il rinnovo delle cariche.

Art. 5 – Soci Eleggibili

1. In quanto associazione di pazienti oncologici e familiari, ogni lista deve avere al suo interno la maggioranza di candidati che siano pazienti oncologici e/o ex pazienti oncologici, o familiari di primo grado di pazienti oncologici.
2. I soci eleggibili devono essere maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti alla OdV da almeno 3 mesi antecedenti la data dell'assemblea per il rinnovo delle cariche.
3. I soci eleggibili devono godere il pieno esercizio dei diritti civili.
4. I soci eleggibili per il Comitato Direttivo non devono:
 - a) ricoprire la medesima carica sociale in altre Associazioni nell'ambito della medesima materia;

- b) essere appartenenti al medesimo nucleo familiare di un altro candidato della stessa lista (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: non possono essere candidati nella lista due coniugi, potrebbero invece essere candidati due fratelli appartenenti a nuclei familiari diversi).

Art. 6 – Liste

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura, corredata da un'autodichiarazione di conformità ai requisiti di eleggibilità, deve essere validata dalla firma e dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
2. Le liste, contenenti cognome e nome dei candidati e dati anagrafici, come da modello allegato, devono essere presentate entro e non oltre 10 giorni lavorativi precedenti l'assemblea per il rinnovo delle cariche associative, utilizzando una dei seguenti modi:
 - all'indirizzo pec agatacontroilcancro@pec.basilicatanet.it;
 - con raccomandata a mano consegnata presso la sede legale dell'associazione (aperta dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00)La lista deve essere corredata delle firme dei soci presentatori, complete della indicazione del documento di riconoscimento.
3. La Segreteria dell'Associazione inoltrerà le liste ricevute alla Commissione Elettorale che le esaminerà entro e non oltre 4 giorni lavorativi antecedenti l'Assemblea Elettiva, ne verificherà la validità e ne dichiarerà l'ammissibilità.
4. In caso di inammissibilità dell'intera lista o di uno o più componenti appartenenti alla lista, la Commissione Elettorale tempestivamente comunicherà mezzo e-mail o pec ad uno dei candidati presenti nella lista elettorale non ammessa le motivazioni di inammissibilità.
5. Ciascuna lista deve contenere i nomi di minimo sette e massimo dieci candidati al Consiglio Direttivo.
6. Il modulo di presentazione della candidatura della lista deve contenere le seguenti dichiarazioni per ogni candidato appartenente alla lista:
 - a. l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione d'ineleggibilità o incompatibilità;
 - b. l'attestazione di essere o non essere malato oncologico, ex malato oncologico, familiare di primo grado di malato oncologico;
 - c. l'accettazione dello Statuto e delle regole associative.
7. Le liste concorrenti saranno numerate, per l'identificazione, progressivamente. (Lista N. 1, Lista N. 2, ecc.).
8. I cognomi e i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda, ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.
9. L'eventuale ritiro dalla candidatura può avvenire entro e non oltre 3 giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea Elettiva.

Art. 7 – Cause di esclusione

1. Dalle liste concorrenti, ammesse alle elezioni dalla Commissione elettorale, saranno depennati d'ufficio i nomi di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 5 del presente Regolamento e che, comunque, risultassero esclusi dall'organico degli iscritti.
2. I candidati depennati d'ufficio, dovranno essere sostituiti, dai presentatori della lista, nell'eguale numero.

DELEGHE

Art. 8 – Deleghe

1. Ai sensi dello Statuto dell'Associazione, ogni iscritto, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può farsi rappresentare, in Assemblea, da un altro associato, a mezzo delega.
2. La delega deve essere conferita per iscritto, su apposito modulo, allegando copia fotostatica di un documento di identità del delegante in corso di validità alla data dell'Assemblea. Le deleghe devono essere consegnate a mano presso la sede legale dell'associazione o inoltrate mezzo e-mail

all'indirizzo segreteria@agatacontroilcancro.it o info@agatacontroilcancro.it almeno 4 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'Assemblea in prima convocazione.

3. Le deleghe saranno inoltrate dalla Segreteria dell'Associazione alla Commissione Elettorale, per la convalida, entro 2 giorni lavorativi antecedenti l'Assemblea. A votazione avvenuta, le deleghe dovranno essere conservate a cura del Segretario dell'Associazione per tre anni.
4. Possono ottenere deleghe anche i membri del Comitato Direttivo uscente e i candidati.
5. L'iscritto votante, in possesso di delega, riceverà la corrispettiva scheda per l'espressione del voto.

VOTAZIONI

Art. 9 – Votazioni

1. Il Presidente dell'Assemblea, prima di dare inizio alle votazioni, proporrà l'orario di apertura e chiusura dei seggi, e dopo la votazione assembleare, affiderà la conduzione delle operazioni di voto alla Commissione Elettorale.
2. Per aver diritto al voto il socio elettore deve presentarsi munito di valido documento di identità.
3. Le schede devono essere costituite da moduli prestampati sui quali devono essere riportati in l'elenco le liste ammesse dalla Commissione Elettorale.
4. Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione con il timbro dell'Associazione e la firma di un componente della commissione elettorale;
5. Fac-simile delle schede sarà affisso nei locali delle votazioni;
6. Il voto è segreto e viene espresso tracciando una croce in corrispondenza della lista scelta.
7. L'iscritto può votare per una sola lista.

Art. 10 – Consegna delle schede di votazione

1. Ogni socio che voglia esercitare il proprio diritto di voto firmerà per presenza il registro dei votanti, alla presenza della Commissione Elettorale, e dai suoi componenti riceverà la scheda elettorale, o più schede elettorali in caso di delega, quindi esprimerà il voto nel luogo predisposto. Ogni preferenza verrà espressa tracciando una croce in corrispondenza della lista scelta. Infine la scheda, o le schede in caso di delega, verrà/verranno deposte in apposita urna.
2. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso dell'Assemblea. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l'urna elettorale venga conservata intatta allo scrutinio.

Art. 11 – Validità delle elezioni

1. L'Assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea elettiva è validamente costituita in seconda convocazione quale che sia il numero dei Soci presenti. Quindi le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti e il numero delle Liste candidate

Art. 12 – Nullità delle schede

1. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - a. Non permettano di interpretare la volontà dell'elettore;
 - b. Non abbiano le caratteristiche di cui all'Art. 9;
 - c. Portino segni, macchie e scritte o alterazioni che possano comunque renderle riconoscibili;
 - d. Riportino un numero di preferenze maggiore di quanto previsto all'Art. 9 del presente regolamento elettorale.

SCRUTINIO

Art. 13 – Operazioni di scrutinio

1. Allo scadere dell'orario fissato dall'Assemblea per l'espletamento del voto, la Commissione Elettorale dichiara terminate le votazioni e procede con le operazioni di scrutinio delle schede di votazione.
2. Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nella sede dell'Assemblea subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente. La Commissione Elettorale può disporre che solo la fase di proclamazione avvenga pubblicamente.
3. All'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede elettorali la Commissione Elettorale verifica che il numero delle schede sia uguale a quello consegnato agli elettori e procede allo scrutinio.
4. La commissione elettorale legge ad alta voce il numero della lista votata. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, eventuali voti contestati e le schede elettorali risultanti prive dell'espressione di voto.
5. Le schede scrutinate sono conservate presso la sede dell'Associazione in visione ai soci e agli interessati che ne facciano richiesta motivata.
6. La Commissione Elettorale redige un verbale completo di tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali contestazioni.

Art. 14 – Assegnazione sei seggi

1. L'assegnazione dei seggi si effettua suddividendoli fra le varie liste in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista.
2. I candidati eletti vengono individuati secondo l'ordine in cui compaiono in lista.
3. Nel caso in cui la votazione non consentisse il rispetto della maggioranza di pazienti oncologici, ex pazienti oncologici o loro familiari, si considereranno eletti i candidati con tali caratteristiche immediatamente successivi, fino all'elezione del 60% dei componenti del direttivo.
4. È eletto presidente il capolista della lista che abbia riportato più voti.
5. Il Consiglio Direttivo uscente resterà in carica ad interim fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Proclamazione dei risultati

1. Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale proclama il risultato della votazione.
2. I risultati delle votazioni saranno comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti, attraverso l'indirizzo di posta elettronica di iscrizione e/o il sito Internet dell'Associazione.

Art. 16 – Ricorso

1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura dell'Assemblea Elettiva dalla Commissione Elettorale a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 17 – Dimissioni

1. Nel caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, sarà nominato il primo dei non eletti della stessa lista di appartenenza.
2. Nel caso di dimissioni del Presidente, l'assemblea dei soci sarà immediatamente convocata per scegliere il nuovo presidente tra i componenti del direttivo.

Art. 18 – Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Associazione.
2. Del presente regolamento si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione di assemblea elettiva del consiglio direttivo.

Art. 19 – Passaggio delle consegne

1. Il passaggio delle consegne dal Consiglio Direttivo uscente al Consiglio Direttivo eletto avrà luogo, su invito del Presidente eletto, entro trenta giorni dalla data delle elezioni.

Art. 20 – Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Associazione.

Il presente regolamento è stato redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo in carica in base ai poteri allo stesso conferito dallo Statuto in data 12/11/2022 e approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci in data 17/12/2022.